



## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

(D.Lgs. 81 del 09/04/08 e successive modifiche ed integrazioni)

### FONDAZIONE TEATRO CIVICO - SALA CALENDOLI

VIA P. MARASCHIN, 19  
36015 SCHIO (VI)

Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_

Medico Competente

\_\_\_\_\_

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

\_\_\_\_\_

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (se presente)

\_\_\_\_\_

## STATO DELLE REVISIONI

Versioni (revisioni) delle sezioni che costituiscono nel loro insieme, il Documento Sulla Sicurezza. Questa sezione viene sempre aggiornata ogni volta che viene creata una revisione per ogni singolo modulo presente nel Piano di Sicurezza. Con la loro firma, le quattro funzioni aziendali sotto indicate, dichiarano di aver rispettivamente letto, elaborato e approvato il contenuto di tutte le sezioni del documento della sicurezza aziendale, sopra riportate.

Titolo	Sezione
<b>Stato delle revisioni</b>	<b>0.0</b>
Stato delle revisioni - indice	0.1
<b>Premessa</b>	<b>1.0</b>
Premessa Generale	1.1
Definizioni e Riferimenti Normativi	1.2
Fasi del procedimento e metodologie eseguite	1.3
Stima della gravità e della probabilità degli effetti; Stima del rischio	1.4
Attuazione e Programmazione delle misure di prevenzione	1.5
Obblighi	1.6
Misure Generali di Tutela ed Emergenza	1.7
Procedure di Emergenza	1.8
Segnaletica di Sicurezza	1.9
<b>L'Azienda</b>	<b>2.0</b>
Dati Anagrafici	2.1
Mansioni	2.4
Elenco Lavoratori	2.6
Elenco Imprese Esterne	2.7
Elenco Lavoratori Autonomi	2.8
Luoghi di Lavoro	2.9
<b>Figure Responsabili</b>	<b>3.0</b>
Nomine e figure responsabili	3.1
<b>Macchinari, Attrezzature, Impianti, Opere Provvisoriale e Agenti Chimici</b>	<b>4.0</b>
Elenco delle Attrezzature	4.2
Elenco degli Impianti	4.3
<b>Processi/Fasi Aziendali</b>	<b>5.0</b>
Elenco dei Processi Aziendali	5.1
Gantt delle interferenze	5.2
<b>Stima dei Rischi</b>	<b>6.0</b>
Valutazione dei Rischi per Attrezzature	6.2
Valutazione dei Rischi per Impianti	6.3
Integrazione dei Rischi diretti per Mansioni	6.5
Integrazione dei Rischi diretti per Processo	6.6
<b>Riepiloghi</b>	<b>7.0</b>
Prospetto riepilogativo dei rischi per Processo	7.1
Prospetto riepilogativo dei rischi per mansioni (diretti e indiretti)	7.3

Titolo	Sezione
Prospetto riepilogativo dei DPI per mansione	7.5



## Premessa



## Premessa Generale

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09.

Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto".

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali
- delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza. Tale difficoltà risulta ancora maggiormente aggravata

dal dover definire dei costi della sicurezza significativamente connessi alle singole organizzazioni aziendali.

## Definizioni e Riferimenti Normativi

### DEFINIZIONI

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

#### a) «lavoratore»

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

#### b) «datore di lavoro»

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

#### c) «azienda»

il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

#### d) «dirigente»

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

#### e) «preposto»

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

#### f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

#### g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del presente articolo;

#### h) «medico competente»

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

#### i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

#### l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

**m) «sorveglianza sanitaria»**

insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

**n) «prevenzione»**

il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

**o) «salute»**

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

**p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»**

complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

**q) «valutazione dei rischi»**

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

**r) «pericolo»**

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

**s) «rischio»**

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

**t) «unità produttiva»**

stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

**u) «norma tecnica»**

specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

**v) «buone prassi»**

soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

**z) «linee guida»**

atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

**aa) «formazione»**

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

**bb) «informazione»**

complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

**cc) «addestramento»**

complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

**dd) «modello di organizzazione e di gestione»**

modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

**ee) «organismi paritetici»**

organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

**ff) «Responsabilità sociale delle imprese»**

integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

**gg) «Progettazione»**

percorso di ideazione e pianificazione delle attività

**hh) «Processo»**

attività lavorativa connessa e successiva alla progettazione, avente lo scopo di applicare quanto ideato e pianificato durante la fase di progettazione. Un processo può indifferentemente identificarsi in una reazione o serie di reazioni chimiche, nella manipolazione di agenti biologici, nel funzionamento di macchine, ecc.

**ii) «Contratto d'opera»**

Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

**ll) «Contratto d'appalto»**

Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.

Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

**mm) «Contratto di somministrazione»**

Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi.

In questo caso devono essere evidenziati i costi relativi alla sicurezza. Nell'ipotesi di somministrazione lavoro, vi è responsabilità solidale con l'Agenzia somministratrice ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione.

**nn) «Lavoratore autonomo»**

persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

**oo) «Appaltante o Committente»**

soggetto per conto del quale l'intera Opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di Opera Pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell' Appalto.

**pp) «Appaltatore»**

è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

**qq) «Subappaltatore»**

è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

**rr) «Appalto scorporato»**

è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.

**ss) «Appalto promiscuo»**

gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.

**tt) «Subappalto»**

il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

In tutto il documento, per chiarezza verranno adottate le seguenti definizioni:

Def. Abb.	Descrizione Definizione
<u>ADG</u>	Addetto alla evacuazione dei lavoratori
<u>DTC</u>	Direttore Tecnico
<u>RSGI</u>	Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Qualità/Ambiente
<u>RSPP</u>	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
<u>SPP</u>	Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale
<u>ASPP</u>	Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione
<u>RLS</u>	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
<u>MC</u>	Medico Competente in medicina del lavoro
<u>PS</u>	Addetto al Primo Soccorso
<u>AI</u>	Addetto alle antincendio
<u>AE</u>	Addetto alla evacuazione dei lavoratori
<u>DVR</u>	Documento di Valutazione dei Rischi
<u>RTLS</u>	Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza
<u>DUVRI</u>	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Vengono sotto riportate in modo non esaustivo le principali norme prese in considerazione nella redazione del presente documento.

Tali normative sono state considerate come riferimenti guida per il controllo delle condizioni necessarie e sufficienti a garantire la protezione dei lavoratori e la loro tutela dai rischi potenziali ed effettivi presenti nei luoghi di lavoro.

<b>Riferimenti Normativi</b>	<b>Contenuto</b>
Legge 6 febbraio 1996, n. 52	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1994)
D.M. 10 marzo 1998	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
D.Lgs. 02 febbraio 2002 n. 25	Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro
D.Lgs. 15 luglio 2003 n. 388	Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
D.M. n. 37 del 22/01/2008	Norme per l'installazione degli impianti
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
D.Lgs 5 Agosto 2009 n. 106	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

## Fasi del procedimento e metodologie eseguite

Si premettono innanzitutto le seguenti definizioni tratte dal documento "Orientamenti riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro" della Comunità Europea:

- PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni
- RISCHIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione; dimensioni possibili del danno stesso
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO: procedimento di valutazione dell'entità del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Nel Documento potrà essere utilizzato anche il termine "fattore di rischio" ad indicare l'esistenza di un pericolo da cui possa derivare un rischio per i lavoratori.

La valutazione si è articolata nelle seguenti fasi, basate su uno o più sopralluoghi:

- a) analisi delle documentazioni inerente la sicurezza su lavoro in possesso dell'azienda
- b) analisi dell'andamento infortuni
- c) analisi degli ambienti di lavoro, delle mansioni, del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro al fine di individuare i fattori di rischio presenti e i lavoratori esposti
- d) stima dell'entità delle esposizioni (eventuale), della gravità degli effetti che ne possono derivare e stima della probabilità che tali effetti si manifestino

Al processo valutativo appena descritto seguono le seguenti fasi:

- e) verifica della disponibilità e individuazione di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o ridurre l'esposizione ai fattori di rischio e/o il numero di esposti
- f) definizione di un programma per l'attuazione delle misure individuate
- g) definizione di tempi e modi per la verifica e/o l'aggiornamento della valutazione

L'identificazione dei fattori di rischio è guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della stessa valutazione: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, altre figure che possono essere utilmente consultate nel merito (lavoratori, preposti, dirigenti...).

Questo procedimento consente di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche all'esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa, controllando l'influenza che su tale identificazione può esercitare la percezione soggettiva del rischio, che talvolta può portare a sottostimare o sovrastimare un pericolo sulla base dell'abitudine al rischio o dell'eccessiva fiducia concessa alle impressioni sensoriali.

L'elenco dei principali fattori di rischio che sono stati presi in considerazione, derivato da Orientamenti CEE, letteratura tecnica e dalla esperienza tecnica della società ..., è il seguente:

### **FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

- spazi di lavoro e aree di transito; vie e uscite di emergenza
- macchine e attrezzature
- movimentazione e immagazzinamento dei materiali
- impianti elettrici
- apparecchi a pressione
- impianto di distribuzione gas, di riscaldamento ed altri eventuali
- rischi di incendio ed esplosione
- vari (es: pericoli causati da terzi, per es: violenza a colleghi, personale di sorveglianza, polizia, attività sportive);

### **FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DEI LAVORATORI**

- esposizione ad agenti chimici
- esposizione ad agenti biologici
- esposizione ad agenti cancerogeni
- esposizione a rumore
- esposizione a vibrazioni
- microclima (temperatura, umidità, ventilazione)
- illuminazione
- movimentazione manuale dei carichi
- lavoro al videoterminale (VDT)
- aspetti ergonomici e posturali

## Stima della gravità e della probabilità degli effetti; Stima del rischio

Vengono considerate le dimensioni possibili del danno derivante da un determinato rischio, in termini di una gamma di conseguenze quali:

- lesioni e/o disturbi lievi (rapidamente reversibili)
- lesioni o disturbi di modesta entità
- lesioni o patologie gravi
- incidente mortale

stimando nel contempo la probabilità di accadimento di danni (lesioni, disturbi, patologie); il livello di probabilità può essere espresso con giudizi di gravità in scala crescente.

**ATTENZIONE:** Deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame; a tale fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti e/o di patologie ovvero una loro modesta gravità in quanto tale dato di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.

Di contro particolarmente utile sarà la valorizzazione dell'informazione sulle tipologie di infortuni che si ripetono con dinamica analoga e la segnalazioni di disturbi riscontrati in gruppi omogenei di lavoratori. Va peraltro ricordato che nell'igiene del lavoro questa metodologia valutativa presenta molte difficoltà applicative, in quanto non sempre è agevole attribuire valori significativi ai due parametri di riferimento: "probabilità di accadimento" e "gravità degli effetti".

In tali casi, quindi, è consigliabile adottare le misure più cautelative.

Può essere utile adottare semplici stimatori del rischio complessivo, che tengano contemporaneamente conto di probabilità e gravità degli effetti dannosi. L'adozione di simili criteri di classificazione può risultare utile al fine della programmazione degli interventi, seguendo una scala di priorità.

Per tale motivo è stata individuata una relazione che consente di esprimere (in termini numerici) l'entità del rischio in funzione dei due parametri sopra considerati, cioè entità del danno (o conseguenza associato a un rischio) e probabilità di accadimento dello stesso. Tale relazione è la seguente:

Di contro particolarmente utile sarà la valorizzazione dell'informazione su tipologie di infortuni che si ripetono con dinamica analoga e di segnalazioni di disturbi riscontrati in gruppi omogenei di lavoratori. Va peraltro ricordato che nell'igiene del lavoro questa metodologia valutativa presenta molte difficoltà applicative, in quanto non sempre è agevole attribuire valori significativi ai due parametri di riferimento: "probabilità di accadimento" e "gravità degli effetti". In tali casi, quindi, è consigliabile adottare le misure più cautelative.

Può essere utile adottare semplici stimatori del rischio complessivo, che tengano contemporaneamente conto di probabilità e gravità degli effetti dannosi; l'adozione di simili criteri di classificazione può risultare utile al fine della programmazione degli interventi, seguendo una scala di priorità.

Per tale motivo è stata individuata una relazione che consente di esprimere in termini numerici l'entità del rischio in funzione dei due parametri sopra considerati, cioè entità del danno o conseguenza associato a un rischio e probabilità di accadimento dello stesso; tale relazione è la seguente:

$$R = P \times G$$

dove:

R = entità del rischio

P = probabilità di accadimento

G = gravità dell'infortunio o dell'eventuale danno

Le scale delle probabilità (P) e delle gravità (G) adottate sono riportate nei prospetti che seguono.

### SCALA DELLE PROBABILITÀ (P):

1	Improbabile	- la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti - non sono noti episodi già verificatisi - il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	- la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi - sono noti solo rarissimi episodi già verificati - il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
3	Probabile	- la mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto - è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno - il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda
4	Altamente probabile	- esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato - si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative analoghe - il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda

### SCALA DELLE GRAVITÀ (G):

1	Lieve	- infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile - esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
2	Medio	- infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile - esposizione cronica con effetti reversibili
3	Grave	- infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale - esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
4	Gravissimo	- infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale - esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

		PROBABILITA'			
		1	2	3	4
GRAVITA'	1	2	4	6	8
	2	4	6	9	12
	3	6	8	12	16
	4	8	12	16	

### SCALA DEL RISCHIO (R):

1 - 2	Molto basso
3 - 4	Basso
5 - 8	Medio
9 - 16	Alto

In ogni attività e per ogni tipologia di rischio presente si può determinare la sua eliminazione o riduzione attraverso l'adozione di sistemi ed azioni intese a migliorare la situazione esistente precedentemente calcolata  $R = P \times G$ .

L'adozione di questi sistemi di eliminazione o di riduzione viene definita "FATTORE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO" indicata normalmente con il simbolo (f) pertanto la nuova formula diventa  $R = (P \times G) / f$  per chiarire il significato del fattore (f) si può indicare per esempio l'inserimento di un sistema di protezione al mandrino di un tornio che in precedenza non era presente o era mal funzionante. In questo caso il sistema inserito di protezione inserito tende a portare verso 1 il fattore di rischio R o la gravità del danno G. Un altro esempio può essere l'adozione di DPI precedentemente non distribuiti ai lavoratori o non correttamente utilizzati dai lavoratori stessi.

Il valore di (f) sarà tanto più elevato quanto più impegnativo è il/i sistema/i di sicurezza adottati.

$$R = (P \times G) / f$$

dove:

R = entità del rischio

P = probabilità di accadimento

G = gravità dell'evento infortunio o dell'eventuale danno

f = fattore di riduzione

## Attuazione e Programmazione delle misure di prevenzione

L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione rispetterà quanto indicato all'art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 2008 (Misure generali di tutela) ed in particolare farà riferimento ai principi gerarchici della prevenzione dei rischi in esso indicati:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

In merito alla programmazione degli interventi, le conclusioni desunte dall'identificazione dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti, dell'entità dell'esposizione, della probabilità con cui possono verificarsi effetti dannosi e dell'entità delle possibili conseguenze, orienteranno le azioni conseguenti alla valutazione stessa. In particolare saranno da considerare prioritari gli interventi tesi ad eliminare o ridurre le situazioni caratterizzate da un elevato livello di rischio (R), fermo restando che l'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va comunque considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

## Obblighi

### OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- verifica, con le modalità previste dal decreto, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

L'informazione deve fornire, in via generale, dati circa:

- organizzazione aziendale;
- presenza di personale del committente nelle aree dell'intervento;
- ambienti (accessi, percorsi e aree di lavoro);
- sostanze e materiali pericolosi presenti;
- rischi specifici presenti nelle aree dell'intervento;
- fonti di energia e modalità di utilizzo;
- modalità di cessione in uso e di utilizzo di attrezzature di lavoro del committente;
- misure di prevenzione e protezione adottate nelle aree dell'intervento, comprese le misure di emergenza;
- misure antincendio, primo soccorso e di gestione delle emergenze;
- ecc.;

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

### OBBLIGHI DELLE IMPRESE PRESTATRICI

I datori di lavoro, ivi compresi gli appaltatori ed i subappaltatori:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

### OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

## Misure Generali di Tutela ed Emergenza

### MISURE GENERALI DI TUTELA

Durante le attività lavorative, verranno osservate le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e si cureranno, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- il mantenimento dell'azienda in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrit ;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione dell'azienda, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attivit  che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimit  dell'azienda.

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Saranno utilizzati idonei D.P.I. marcati "CE", al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei lavoratori derivanti dalle attivit  effettuate in azienda e durante l'uso di macchine e apparecchiature; in particolare i rischi sono legati a:

- le aree di lavoro e transito;
- l'ambiente di lavoro (atmosfera, luce, temperatura, etc);
- le superfici dei materiali utilizzati e/o movimentati;
- l'utilizzo dei mezzi di lavoro manuali;
- l'utilizzo delle macchine e delle apparecchiature;
- lo svolgimento delle attivit  lavorative;
- le lavorazioni effettuate in quota;
- l'errata manutenzione delle macchine e delle apparecchiature;
- la mancata protezione (fissa o mobile) dei mezzi e dei macchinari;
- l'uso di sostanze tossiche e nocive;
- l'elettrocuzione ed abrasioni varie.

Nel processo di analisi, scelta ed acquisto dei DPI da utilizzare in azienda sar  verificata l'adeguatezza alle fasi lavorative a cui sono destinati, il grado di protezione, le possibili interferenze con le fasi lavorative e la coesistenza di rischi simultanei.

I DPI sono personali e quindi dovranno essere adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzeranno. Dopo l'acquisto dei dispositivi, i lavoratori saranno adeguatamente informati e formati circa la necessit  e le procedure per il corretto uso dei DPI.

Si effettueranno verifiche relative all'uso corretto dei DPI da parte del personale interessato, rilevando eventuali problemi nell'utilizzazione: non saranno ammesse eccezioni laddove l'utilizzo sia stato definito come obbligatorio. Sar  assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o sostituzione; inoltre, saranno predisposti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI. In caso di saldature, gli addetti devono essere obbligatoriamente dotati degli schermi facciali e delle protezioni del corpo onde evitare il contatto con le scintille o il danneggiamento della retina dell'occhio.

## PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

### Gruppo A

Il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

- CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO:

1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera paraschizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
10. Confezione di cotone idrofilo (1)
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa



### Gruppo B

Il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

- CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO:

1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera paraschizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
10. Confezione di cotone idrofilo (1)
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa



### Gruppo C

Il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

- CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO:

1. Guanti sterili monouso (2 paia)
2. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
3. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
4. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
6. Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
7. Confezione di cotone idrofilo (1)
8. Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
9. Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
10. Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
11. Un paio di forbici (1)
12. Un laccio emostatico (1)
13. Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
14. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
15. Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza



## Procedure di Emergenza

### COMPITI E PROCEDURE GENERALI

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco
- Pronto soccorso
- Ospedale
- Vigili Urbani
- Carabinieri
- Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

### CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

### REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.

- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

### PREVENZIONE INCENDI

Nei luoghi di lavoro aziendali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 81/08.

In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

Per la valutazione dettagliata del Rischio di Incendio, effettuata secondo lo stesso decreto 10 marzo 1998 e successive modifiche o integrazioni, si rinvia alla allegata relazione specifica ed ai relativi allegati documentali e grafici, tra cui il Piano di Sicurezza ed Evacuazione.

## Tabella dei Tipi di Incendio e dei Mezzi di Estinzione

TIPO DI INCENDIO		ESTINGUENTE ADATTO						
DEFINIRE LA CLASSE DELL'INCENDIO 	SCEGLIERE L'ESTINTORE ADATTO 	ACQUA (getto pieno / vapore)	SCHIUMA	ANADRIDE CARBONICA (CO <sub>2</sub> )	HALONS (polvere chimica)	POLVERE A B C e SPECIALE	FLUOBRENE E SIMILI	AZOTO
<b>Classe A</b>  Fuochi da materiali solidi con formazione di braci.								
<b>Classe B</b>  Fuochi da liquidi o da solidi liquefatti.								
<b>Classe C</b>  Fuochi di gas infiammabili.								
<b>Classe D</b>  Fuochi da metalli leggeri (Magnesio, Potassio, ecc.).								
<b>Classe E</b>  Fuochi da materiali solidi con parti sotto tensione.								
<b>“Classe F”</b>  Fuochi da mezzi di cottura (oli e grassi animali o vegetali).								
<b>Apparecchiature delicate:</b> Calcolatori elettronici, natri magnetici, documenti, ecc.								

## USO DELL'ESTINTORE



Fiamme e fumo rendono il fuoco difficile da spegnere, perciò bisogna porsi con il vento dietro le spalle e spegnere il fuoco dall'alto verso il basso.



Non spruzzare con l'estintore inutilmente e sempre dall'alto verso il basso.



In un incendio di modeste dimensioni, interrompere l'erogazione solo ad incendio spento ed utilizzare la rimanenza per bonificare la zona.



Un incendio di medie dimensioni non va mai spento da soli, ma bisogna utilizzare più estintori, uno per volta, attaccando le fiamme contemporaneamente da più parti, facendo convergere il getto senza fronteggiarsi.



Olio e benzina accesi, situati in contenitori aperti, non vanno mai spenti usando l'estintore dall'alto, ma orientando il getto dell'estintore sul bordo del contenitore, cercando di rompere la fiamma per permettere il soffocamento dell'incendio.



Una volta usato, l'estintore va sostituito con uno identico pieno.

## Segnaletica di Sicurezza

### SEGNALETICA DI SICUREZZA E DELIMITAZIONE DELLE AREE

L'area di cantiere sarà delimitata e sarà applicato in modo ben visibile il cartello di divieto d'accesso alle persona non autorizzate.

L'area sarà delimitata da una recinzione di altezza non inferiore a quella richiesta del regolamento edilizio vigente in modo da impedire l'accesso a estranei e curiosi.

Sarà poi predisposta la cartellonistica e la segnaletica prevista.

Attenzione: La segnaletica di sicurezza è un dispositivo molto importante per la prevenzione, per cui i vari cartelli e scritte vanno di volta in volta posizionati in funzione delle lavorazioni che si stanno eseguendo.

Per esempio vicino alle postazioni di lavoro andranno segnalati i punti critici per il pericolo di caduta nello scavo e così via.

In ogni caso, le variazioni di segnaletica andranno riviste e concordate con il coordinatore durante l'andamento dei lavori.

La segnaletica deve essere presente, sempre visibile, limitata alle reali necessità informative e continuamente aggiornata, conformemente all'avanzamento dei lavori. Le indicazioni specifiche di sicurezza vanno poste sulle singole macchine o lavorazioni. La segnaletica di sicurezza sarà conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 493. In cantiere sono da prevedersi i seguenti cartelli:

Agli ingressi, pedonali o carrabili

- divieto di accesso ai non addetti
- obbligo d'uso delle scarpe antinfortunistiche, del casco protettivo e dei guanti
- di avvertimento della caduta da postazioni sopraelevate, di carichi sospesi
- pericolo generico con specifica di entrare adagio
- divieto di superare la velocità massima consentita in cantiere (per es., 15 km/h)

Lungo le vie di circolazione

- ripetere il cartello di velocità massima consentita
- cartello di avvertimento passaggio veicoli

Luoghi in cui esistono specifici pericoli

- obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali, in relazione alle necessità;
- Raggio di azione degli apparecchi di sollevamento avvertimento di carichi sospesi
- In prossimità degli scavi pericolo di caduta

In prossimità dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree e interrate

- avvertimento tensione elettrica pericolosa
- divieto di spegnere con acqua

Sui mezzi di trasporto

- divieto di trasporto persone

In prossimità di macchine di cantiere

- divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto
- divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto
- divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza
- divieto di avvicinarsi alla macchine con scarpe, cravatta e abiti svolazzanti
- norme di sicurezza d'uso delle macchine (sega circolare, molatrice portatile, martello demolitore, etc.)

Distribuiti nel cantiere

- codice di segnalazione delle manovre per la movimentazione dei carichi

Ove è ubicato il pacchetto o la cassetta di medicazione

- estratto delle procedure per il primo soccorso

Ove sono ubicati gli estintori

- cartello di identificazione dell'estintore

In luogo ben visibile

- cartello riportante i numeri utili per l'intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza

Lungo le vie d'esodo

- cartelli di salvataggio indicanti i percorsi e le uscite d'emergenza

## SEGNALETICA STRADALE

Nel caso in cui il cantiere occupi parte di una sede stradale, qualunque essa sia, si fa ricorso alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale.

I cartelli sono suddivisi nelle seguenti 3 categorie:

- Segnali di pericolo (fissi o temporanei);
- Segnali di prescrizione (precedenza, divieto e obbligo);
- Segnali di indicazione

### Segnali di pericolo

Hanno forma triangolare con un vertice in alto e sono posti di norma ad una distanza di 150 m dal punto d'inizio del pericolo segnalato; nel caso siano posti a distanza diversa, questa è indicata nel pannello integrativo. Indicano la natura del pericolo e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente.

Nel caso in cui la larghezza utile fosse inferiore a metri 5,60 occorrerà istituire il senso unico alternato previo consenso dell'Ente proprietario della strada.

### Segnali di prescrizione

Sono posti nel punto dove inizia il divieto o l'obbligo, dopo le intersezioni possono essere ripetuti, anche in formato ridotto, con l'aggiunta del pannello integrativo Continua.

### Segnali di indicazione

Indicano al conducente l'unica direzione consentita, sono installati di norma dove ha inizio l'obbligo.



## L'Azienda



## Dati Anagrafici

Ragione Sociale: FONDAZIONE TEATRO CIVICO - SALA CALENDOLI

Legale Rappresentante: Dalla Via Luigi

### Sede Legale

Città: SCHIO  
Via: via F.lli Pasini, 46  
Provincia: VI  
CAP: 36015  
Telefono: 0445 525577  
Fax: 0445 525577  
Partita IVA: 02441100241

### Unità Produttiva

Città: SCHIO  
Via: VIA P. MARASCHIN, 19  
Provincia: VI  
CAP: 36015  
Telefono: 0445 525577  
Fax: 0445 525577

### Totale del Personale

<b>Tot. lavoratori (Amm. inclusi)</b>	<b><u>4</u></b>	<b>Tot. Uomini:</b>	<b><u>1</u></b>	<b>Tot. Donne:</b>	<b><u>3</u></b>
<b>di cui impiegati</b>	<b><u>3</u></b>	<b>Uomini:</b>	<b><u>0</u></b>	<b>Donne:</b>	<b><u>3</u></b>
<b>di cui impiegato tecnico</b>	<b><u>1</u></b>	<b>Uomini:</b>	<b><u>1</u></b>	<b>Donne:</b>	<b><u>0</u></b>

### Descrizione attività

SALA CALENDOLI

La sala viene utilizzata per organizzazione di incontri, meeting, convegni, ecc.

## Mansioni

Mansione	Descrizione Attività
Addetto al montaggio e allo smontaggio di allestimenti	
Responsabile area tecnica	Controllo e coordinamento delle attività esterne e di allestimento.

**Elenco Lavoratori****Lavoratori Dipendenti**

<b>Nominativo</b>	<b>Mansione</b>	<b>Ruolo in azienda</b>
PIANEGONDA MARCO	Responsabile area tecnica	Responsabile area tecnica

**Elenco Imprese Esterne****Elenco Imprese Subappaltatrici**

<b>Regione Sociale</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>P.IVA</b>

## Elenco Lavoratori Autonomi

### Elenco Lavoratori Autonomi

Regione Sociale	Indirizzo	Descrizione	P.IVA

## Luoghi di Lavoro

### SCHIO - SALA CALENDOLI


#### Piano Primo

- Sala Calendoli


#### Piano Terra

- Area esterna carico/scarico

SCHIO - SALA CALENDOLI: Piano Primo



**SCHIO - SALA CALENDOLI: Piano Terra**



  
**FONDAZIONE TEATRO CIVICO DI SCHIO**

SALA CALENDOLI  
Via Pietro Maraschin, 19  
36015 Schio (VI)

TAV.  
Piano  
TERRA

**REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO**

- > Seguire i segnali di colore verde che portano verso il luogo sicuro
- > Abbandonare il locale con tempestività ma senza correre, creare allarmismi, urtarsi, gridare mettendo in essere situazioni di panico generalizzato
- > Non fermarsi in prossimità dell'uscita di emergenza
- > Non cercare rifugio in vani, anfratti e nei servizi
- > Non tornare indietro per nessun motivo
- > Durante l'evacuazione evitare di portare borse ingombranti, ombrelli e altro materiale che possa essere di ostacolo all'esodo

CATEGORIA	SIMBOLO	DEFINIZIONE
SISTEMI ANTINCENDIO E DIFESIONE		Esigete a inc. col. - allarme incendio e senza URTE VESTI, copri-abbigliamento e segretariato
		Estintore a portata completa di manutenzione
		Estintore a CO2, completa manutenzione
RETI DI ALIMENTAZIONE		Giugno: Interruttore Elettrico
		Plafond: di segnale: dell'ingegnere
PERCORSI DI ESODO		verso l'uscita
		verso l'uscita
		Apparecchio fiammante per allarme incendio di sicurezza in ogni uscita
		Tutto il Raccordo
VARE		Porta (PFI 150)
		Lampada allarmata di emergenza
		Luci ricoperto sempre accese
		SETE 300



## Figure Responsabili



## Nomine e figure responsabili

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi connessi con l'applicazione del D.Lgs. 81/08 (nomina del RSPP, elezione del RLS, nomina del medico competente, designazione degli addetti alla prevenzione incendi e al pronto soccorso), si segnala quanto segue:

### LEGENDA:

- I = dipendente
- E = servizio esterno

### Datore di Lavoro

NOMINATIVO	RUOLO	NOMINA	TIPO FIGURA	NOTE
Luigi Dalla via	Presidente	---	Interna	

### Medico Competente

NOMINATIVO	RUOLO	NOMINA	TIPO FIGURA	NOTE
Dott. Angelo Coletti	Medico Competente	---	Esterna	

### Responsabile/i Servizio Prevenzione e Protezione

NOMINATIVO	RUOLO	NOMINA	TIPO FIGURA	NOTE
Enrico Storti	RSPP ESTERNO	---	Esterna	

### Addetto/i alla gestione del Primo Soccorso

NOMINATIVO	RUOLO	NOMINA	TIPO FIGURA	NOTE
Marco Pianegonda	Responsabile area tecnica	---	Interna	

### Addetto/i al Servizio Antincendio

NOMINATIVO	RUOLO	NOMINA	TIPO FIGURA	NOTE
Marco Pianegonda	Responsabile area tecnica	---	Interna	



## Macchinari, Attrezzature, Impianti, Opere Provvisionali e Agenti Chimici



## Elenco delle Attrezzature

Mixer/Console di regia

Personal computer

Scale portatili

Utensili elettrici

Utensili manuali uso comune

Videoproiettore

## Elenco degli Impianti

Impianto ascensore

Impianto elettrico



## Processi/Fasi Aziendali



## Elenco dei Processi Aziendali

### CARICO/SCARICO MATERIALI PER ALLESTIMENTI

DATA INIZIO LAVORI	DATA FINE LAVORI	A CARICO DI
11-12-2012	01-06-2013	FONDAZIONE TEATRO CIVICO
EDIFICIO/AREA	LIVELLO	ZONA/AMBIENTE
SCHIO - SALA CALENDOLI	Piano Terra	Area esterna carico/scarico
MANSIONI		
Addetto al montaggio e allo smontaggio di allestimenti		

### Allestimenti e montaggi

DATA INIZIO LAVORI	DATA FINE LAVORI	A CARICO DI
11-12-2012	01-06-2013	FONDAZIONE TEATRO CIVICO

**Descrizione Processo:**

Processo di allestimento interni ed esterni di ambienti per conferenze, riunioni o altre attività di pubblico interesse.

EDIFICIO/AREA	LIVELLO	ZONA/AMBIENTE
SCHIO - SALA CALENDOLI	Piano Primo	Sala Calendoli
MANSIONI		
Addetto al montaggio e allo smontaggio di allestimenti		
ATTREZZATURE		
Scale portatili		
Utensili elettrici		
Utensili manuali uso comune		
IMPIANTI		
Impianto elettrico		

### Riunioni e conferenze

DATA INIZIO LAVORI	DATA FINE LAVORI	A CARICO DI
11-12-2012	01-06-2013	FONDAZIONE TEATRO CIVICO

**Descrizione Processo:**

Si tratta di attività culturali a scopo didattico e non, come conferenze o seminari, riunioni, ecc. E' possibile la presenza e l'allestimento di strumenti quali microfoni, amplificatori, talvolta lavagne luminose, ed eventuale presenza di impianti elettrici temporanei.

Nel complesso tutte queste attività prevedono la presenza nell'edificio di persone non facenti parte dell'organico dell'istituto

EDIFICIO/AREA	LIVELLO	ZONA/AMBIENTE
SCHIO - SALA CALENDOLI	Piano Primo	Sala Calendoli
ATTREZZATURE		
Mixer/Console di regia		
Personal computer		
Videoproiettore		
IMPIANTI		
Impianto ascensore		
Impianto elettrico		

<b>SMONTAGGIO ALLESTIMENTI</b>		
<b>DATA INIZIO LAVORI</b>	<b>DATA FINE LAVORI</b>	<b>A CARICO DI</b>
11-12-2012	01-06-2013	FONDAZIONE TEATRO CIVICO
<b>EDIFICIO/AREA</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>ZONA/AMBIENTE</b>
SCHIO - SALA CALENDOLI	Piano Primo	Sala Calendoli
<b>MANSIONI</b>		
Addetto al montaggio e allo smontaggio di allestimenti		
<b>ATTREZZATURE</b>		
Scale portatili		
Utensili elettrici		
Utensili manuali uso comune		
<b>IMPIANTI</b>		
Impianto elettrico		



## Stima dei Rischi



## Valutazione dei Rischi per Attrezzature

<b>LEGENDA</b>	<i>P = Probabilità</i>	<i>G = Gravità</i>	<i>f = Fattore di Riduzione</i>	<i>R = Rischio Residuo</i>
----------------	------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------

Vengono considerate le seguenti Attrezzature:

1. Mixer/Console di regia
2. Personal computer
3. Scale portatili
4. Utensili elettrici
5. Utensili manuali uso comune
6. Videoproiettore

### Mixer/Console di regia

RISCHIO	P	G	f	R
<b>Elettrocuzione (basso rischio)</b>	1	3	1	<b>3</b>

#### Misure di Prevenzione Generali

##### Elettrocuzione (basso rischio)

- Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
- Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
- Non sovraccaricare le prese (vedere l'ampereaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
- Non staccare la corrente tirando la presa, il cavo in modo improvviso e forzato.
- Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
- Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato/autorizzato.

## Personal computer

RISCHIO	P	G	f	R
<b>Affaticamento visivo</b>	2	2	1	<b>4</b>
<b>Elettrocuzione (basso rischio)</b>	1	3	1	<b>3</b>
<b>Ergonomia (VDT)</b>	2	2	1	<b>4</b>

### Misure di Prevenzione Generali

#### Affaticamento visivo

- Sottoporre i lavoratori ad adeguata sorveglianza sanitari.
- Apportare tutti gli accorgimenti possibili al luogo di lavoro per ridurre il rischio.
- Effettuare adeguata informazione e formazione ai lavoratori esposti al rischio.
- Eseguire un adeguata valutazione sulla sorgente del rischio per rilevare ulteriori accorgimenti da attuare per ridurre il rischio.

#### Elettrocuzione (basso rischio)

- Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
- Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
- Non sovraccaricare le prese (vedere l'ampereaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
- Non staccare la corrente tirando la presa, il cavo in modo improvviso e forzato.
- Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
- Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato/autorizzato.

#### Ergonomia (VDT)

- Evitare l'assunzione di posture estreme/incongrue durante l'esecuzione dell'attività lavorativa.
- Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
- Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate.
- Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al lavoro svolto.
- Alternare possibilmente la posizione seduta con quella in piedi.

## Scale portatili

RISCHIO	P	G	f	R
<b>Caduta dall'alto</b>	2	3	1	<b>6</b>
<b>Scivolamenti e cadute</b>	2	2	1	<b>4</b>

### Misure di Prevenzione Generali

#### Caduta dall'alto

##### DESCRIZIONE

Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore, devono essere impediti con misure di prevenzione collettive ed individuali idonei, con strumenti di trattenuta applicati sui luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

##### MISURE PREVENTIVE

Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.  
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.  
Informare e formare adeguatamente i lavoratori sul rischio.

#### Scivolamenti e cadute

I percorsi devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori.

Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.

Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti.

Le vie d'accesso e quelle corrispondenti ai percorsi devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.

Evitare i pavimenti bagnati, eventuali macchie d'olio ed arredi e attrezzature mal disposti.

Informare e formare i lavoratori che operano in prossimità di zone pericolose (es. canali di scolo, scavi, ecc.) le quali devono essere convenientemente segnalati e/o protetti.

Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.

### Riepilogo DPI associati per la riduzione del rischio

Calzature antinfortunistiche



## Utensili elettrici

RISCHIO	P	G	f	R
<b>Elettrocuzione (basso rischio)</b>	1	3	1	<b>3</b>
<b>Proiezione di schegge</b>	2	2	1	<b>4</b>
<b>Punture, abrasioni e tagli alle mani</b>	2	3	1	<b>6</b>

### Misure di Prevenzione Generali

#### Elettrocuzione (basso rischio)

- Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
- Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
- Non sovraccaricare le prese (vedere l'amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
- Non staccare la corrente tirando la presa, il cavo in modo improvviso e forzato.
- Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
- Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato/autorizzato.

#### Proiezione di schegge

- Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
- Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
- Il personale indossa casco di protezione.
- Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

#### Punture, abrasioni e tagli alle mani

- Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo capaci di procurare lesioni.
- Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
- Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
- Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
- Indossare sempre i DPI prescritti.

### Riepilogo DPI associati per la riduzione del rischio

Calzature antinfortunistiche



Guanti in Nylon



## Utensili manuali uso comune

RISCHIO	P	G	f	R
<b>Punture, abrasioni e tagli alle mani</b>	2	2	1	<b>4</b>

### Misure di Prevenzione Generali

#### **Punture, abrasioni e tagli alle mani**

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.

Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.

Indossare sempre i DPI prescritti.

### Riepilogo DPI associati per la riduzione del rischio

Guanti in Nylon



## Videoproiettore

RISCHIO	P	G	f	R
<b>Elettrocuzione (basso rischio)</b>	1	3	1	<b>3</b>

### Misure di Prevenzione Generali

#### Elettrocuzione (basso rischio)

- Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
- Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
- Non sovraccaricare le prese (vedere l'ampereaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
- Non staccare la corrente tirando la presa, il cavo in modo improvviso e forzato.
- Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
- Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato/autorizzato.

## Valutazione dei Rischi per Impianti

<b>LEGENDA</b>	<i>P = Probabilità</i>	<i>G = Gravità</i>	<i>f = Fattore di Riduzione</i>	<i>R = Rischio Residuo</i>
----------------	------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------

Vengono considerati i seguenti Impianti:

1. Impianto ascensore
2. Impianto elettrico

### Impianto ascensore

RISCHIO	P	G	f	R
<b>Elettrocuzione</b>	2	3	1	<b>6</b>

#### Misure di Prevenzione Generali

##### Elettrocuzione

- Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
- Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
- Non sovraccaricare le prese (vedere l'ampereaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
- Non staccare la corrente tirando la presa, il cavo in modo improvviso e forzato.
- Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
- Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato/autorizzato.

## Impianto elettrico

RISCHIO	P	G	f	R
<b>Elettrocuzione</b>	2	3	1	<b>6</b>
<b>Incendio</b>	2	3	1	<b>6</b>

### Misure di Prevenzione Generali

#### Elettrocuzione

- Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
- Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
- Non sovraccaricare le prese (vedere l'ampereaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
- Non staccare la corrente tirando la presa, il cavo in modo improvviso e forzato.
- Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
- Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato/autorizzato.

#### Incendio

- Tutti i prodotti, attrezzature, macchine o impianti che innescano o possono innescare fiamme (e/o esplosioni) sono manovrati da personale esperto.
- Se si opera in luoghi con pericolo di incendio, occorre tenere inattive le macchine che possano innescarli e gli impianti elettrici dovranno essere disattivati. In detti luoghi gli addetti indossano indumenti che non consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche.
- Nelle immediate vicinanze sono installati adeguati mezzi di estinzione.
- Sono presenti cartelli di vietato fumare e usare fiamme libere.
- Lasciare sgombri e accessibili le vie di fuga, le uscite, gli estintori e i quadri elettrici.
- In caso di incendio: avvisare subito i colleghi, non utilizzare gli ascensori, potrebbero bloccarsi e seguire le istruzioni degli addetti della squadra antincendio e del Piano Operativo di Emergenza ed Evacuazione.

## Integrazione dei Rischi diretti per Mansione

<b>LEGENDA</b>	<i>P = Probabilità</i>	<i>G = Gravità</i>	<i>f = Fattore di Riduzione</i>	<i>R = Rischio Residuo</i>
----------------	------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------

Vengono considerate le seguenti Mansioni:

1. Addetto al montaggio e allo smontaggio di allestimenti

### Addetto al montaggio e allo smontaggio di allestimenti

RISCHIO	P	G	f	R
<b>Movimentazione manuale dei carichi</b>	2	2	1	4

#### Misure di Prevenzione Generali

##### **Movimentazione manuale dei carichi**

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo sforzo fisico del personale addetto.

L'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature deve essere effettuato il più possibile con impianti/attrezzature di sollevamento e di trasporto.

I carichi da movimentare devono essere facilmente afferrabili e non devono presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore.

Gli operai addetti alla movimentazione dei carichi devono essere in numero adeguato rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei carichi.

In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione deve essere preceduta ed accompagnata da un'adeguata azione d'informazione e formazione, previo accertamento delle condizioni di salute dei lavoratori (sorveglianza sanitaria specifica).

#### Riepilogo DPI associati per la riduzione del rischio

Calzature antinfortunistiche



Guanti in crosta



## Integrazione dei Rischi diretti per Processo

<b>LEGENDA</b>	<i>P = Probabilità</i>	<i>G = Gravità</i>	<i>f = Fattore di Riduzione</i>	<i>R = Rischio Residuo</i>
----------------	------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------

Vengono considerati i seguenti Processi:

### Allestimenti e montaggi

RISCHIO	P	G	f	R
<b>Movimentazione manuale dei carichi</b>	2	2	1	4
<b>Rischio interferenze</b>	2	2	1	4

### Misure di Prevenzione Generali

#### Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo sforzo fisico del personale addetto.

L'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature deve essere effettuato il più possibile con impianti/attrezzature di sollevamento e di trasporto.

I carichi da movimentare devono essere facilmente afferrabili e non devono presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore.

Gli operai addetti alla movimentazione dei carichi devono essere in numero adeguato rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei carichi.

In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione deve essere preceduta ed accompagnata da un'adeguata azione d'informazione e formazione, previo accertamento delle condizioni di salute dei lavoratori (sorveglianza sanitaria specifica).

#### Rischio interferenze

I rischi derivati da Interferenze sono i rischi legati al mancato coordinamento con le imprese esterne operanti presso l'impianto di cui al presente elaborato.

Nel caso di affidamento di lavori in appalto all'interno della propria azienda, riprendendo quanto previsto dal D. Lgs. 123/2007, il datore di lavoro committente oltre alla verifica dei requisiti professionali dell'impresa, ha l'obbligo di promuovere la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi da interferenza fra le diverse lavorazioni, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi.

### Riepilogo DPI associati per la riduzione del rischio

Calzature antinfortunistiche



Guanti in crosta



**CARICO/SCARICO MATERIALI PER ALLESTIMENTI**

RISCHIO	P	G	f	R
<b>Movimentazione manuale dei carichi</b>	2	2	1	<b>4</b>
<b>Rischio interferenze</b>	2	2	1	<b>4</b>
<b>Scivolamenti e cadute</b>	2	2	1	<b>4</b>

**Misure di Prevenzione Generali****Movimentazione manuale dei carichi**

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo sforzo fisico del personale addetto.

L'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature deve essere effettuato il più possibile con impianti/attrezzature di sollevamento e di trasporto.

I carichi da movimentare devono essere facilmente afferrabili e non devono presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore.

Gli operai addetti alla movimentazione dei carichi devono essere in numero adeguato rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei carichi.

In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione deve essere preceduta ed accompagnata da un'adeguata azione d'informazione e formazione, previo accertamento delle condizioni di salute dei lavoratori (sorveglianza sanitaria specifica).

**Rischio interferenze**

I rischi derivati da Interferenze sono i rischi legati al mancato coordinamento con le imprese esterne operanti presso l'impianto di cui al presente elaborato.

Nel caso di affidamento di lavori in appalto all'interno della propria azienda, riprendendo quanto previsto dal D. Lgs. 123/2007, il datore di lavoro committente oltre alla verifica dei requisiti professionali dell'impresa, ha l'obbligo di promuovere la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi da interferenza fra le diverse lavorazioni, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi.

**Scivolamenti e cadute**

I percorsi devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori.

Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.

Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti.

Le vie d'accesso e quelle corrispondenti ai percorsi devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.

Evitare i pavimenti bagnati, eventuali macchie d'olio ed arredi e attrezzature mal disposti.

Informare e formare i lavoratori che operano in prossimità di zone pericolose (es. canali di scolo, scavi, ecc.) le quali devono essere convenientemente segnalati e/o protetti.

Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.

**Riepilogo DPI associati per la riduzione del rischio**

Calzature antinfortunistiche



Guanti in crosta



## SMONTAGGIO ALLESTIMENTI

RISCHIO	P	G	f	R
<b>Movimentazione manuale dei carichi</b>	2	2	1	4
<b>Rischio interferenze</b>	2	2	1	4

### Misure di Prevenzione Generali

#### Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo sforzo fisico del personale addetto.

L'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature deve essere effettuato il più possibile con impianti/attrezzature di sollevamento e di trasporto.

I carichi da movimentare devono essere facilmente afferrabili e non devono presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore.

Gli operai addetti alla movimentazione dei carichi devono essere in numero adeguato rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei carichi.

In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione deve essere preceduta ed accompagnata da un'adeguata azione d'informazione e formazione, previo accertamento delle condizioni di salute dei lavoratori (sorveglianza sanitaria specifica).

#### Rischio interferenze

I rischi derivati da Interferenze sono i rischi legati al mancato coordinamento con le imprese esterne operanti presso l'impianto di cui al presente elaborato.

Nel caso di affidamento di lavori in appalto all'interno della propria azienda, riprendendo quanto previsto dal D. Lgs. 123/2007, il datore di lavoro committente oltre alla verifica dei requisiti professionali dell'impresa, ha l'obbligo di promuovere la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi da interferenza fra le diverse lavorazioni, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi.

### Riepilogo DPI associati per la riduzione del rischio

Calzature antinfortunistiche



Guanti in crosta





## Riepiloghi



## Prospetto riepilogativo dei rischi per Processo

Vengono considerati i seguenti Processi Aziendali:

1. Allestimenti e montaggi
2. CARICO/SCARICO MATERIALI PER ALLESTIMENTI
3. Riunioni e conferenze
4. SMONTAGGIO ALLESTIMENTI

### Allestimenti e montaggi

RISCHIO	RISCHIO RESIDUO			
	P	G	f	R
Caduta dall'alto	2	3	1	6
Elettrocuzione (basso rischio)	1	3	1	3
Incendio	2	3	1	6
Movimentazione manuale dei carichi	2	2	1	4
Proiezione di schegge	2	2	1	4
Punture, abrasioni e tagli alle mani	2	3	1	6
Rischio interferenze	2	2	1	4
Scivolamenti e cadute	2	2	1	4

Indice di rischio medio residuo del Processo	R	LIVELLO RISCHIO
	5	Medio

**CARICO/SCARICO MATERIALI PER ALLESTIMENTI**

RISCHIO	RISCHIO RESIDUO			
	P	G	f	R
Movimentazione manuale dei carichi	2	2	1	4
Rischio interferenze	2	2	1	4
Scivolamenti e cadute	2	2	1	4

Indice di rischio medio residuo del Processo	R	LIVELLO RISCHIO
	4	Basso

**SMONTAGGIO ALLESTIMENTI**

RISCHIO	RISCHIO RESIDUO			
	P	G	f	R
Caduta dall'alto	2	3	1	6
Elettrocuzione (basso rischio)	1	3	1	3
Incendio	2	3	1	6
Movimentazione manuale dei carichi	2	2	1	4
Proiezione di schegge	2	2	1	4
Punture, abrasioni e tagli alle mani	2	3	1	6
Rischio interferenze	2	2	1	4
Scivolamenti e cadute	2	2	1	4

Indice di rischio medio residuo del Processo	R	LIVELLO RISCHIO
	5	Medio

INDICE DI RISCHIO MEDIO RESIDUO PER L'AZIENDA	R	LIVELLO RISCHIO
	5	Medio

## Prospetto riepilogativo dei rischi per mansione (diretti e indiretti)

### Addetto al montaggio e allo smontaggio di allestimenti

Rischio	P	G	f	R	Sorgente/i
Caduta dall'alto	2	3	1	6	Allestimenti e montaggi, SMONTAGGIO ALLESTIMENTI
Elettrocuzione (basso rischio)	1	3	1	3	Allestimenti e montaggi, SMONTAGGIO ALLESTIMENTI
Incendio	2	3	1	6	Allestimenti e montaggi, SMONTAGGIO ALLESTIMENTI
Movimentazione manuale dei carichi	2	2	1	4	CARICO/SCARICO MATERIALI PER ALLESTIMENTI, Allestimenti e montaggi, SMONTAGGIO ALLESTIMENTI, Allestimenti e montaggi, CARICO/SCARICO MATERIALI PER ALLESTIMENTI, SMONTAGGIO ALLESTIMENTI
Proiezione di schegge	2	2	1	4	Allestimenti e montaggi, SMONTAGGIO ALLESTIMENTI
Punture, abrasioni e tagli alle mani	2	3	1	6	Allestimenti e montaggi, SMONTAGGIO ALLESTIMENTI
Rischio interferenze	2	2	1	4	CARICO/SCARICO MATERIALI PER ALLESTIMENTI, Allestimenti e montaggi, SMONTAGGIO ALLESTIMENTI
Scivolamenti e cadute	2	2	1	4	CARICO/SCARICO MATERIALI PER ALLESTIMENTI, Allestimenti e montaggi, SMONTAGGIO ALLESTIMENTI

Indice di rischio medio residuo della Mansione	R	LIVELLO RISCHIO
	5	Medio

INDICE DI RISCHIO MEDIO RESIDUO PER L'AZIENDA	R	LIVELLO RISCHIO
	5	Medio

**Prospetto riepilogativo dei DPI per mansione****Addetto al montaggio e allo smontaggio di allestimenti**

<b>Tipologia DPI</b>	<b>Fasi/Ambienti di Lavoro</b>
Calzature antinfortunistiche	Allestimenti e montaggi, CARICO/SCARICO MATERIALI PER ALLESTIMENTI, SMONTAGGIO ALLESTIMENTI
Guanti in crosta	Allestimenti e montaggi, CARICO/SCARICO MATERIALI PER ALLESTIMENTI, SMONTAGGIO ALLESTIMENTI
Guanti in Nylon	Allestimenti e montaggi, SMONTAGGIO ALLESTIMENTI